



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare
Area Servizi Catastali
Ufficio Metodologie Operative Catastali

Roma, 22 AGO, 2005
Prot. n° 57658

Allegati
Rif. e_mail del 29 giugno 2005
Prot. n°

All'Agenzia del Territorio:

- Direzione Centrale Affari Generali e Legali
(allegato: e_mail del 9.6.2005)
- Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
Area Supporto e coordinamento Operativo

e, p. c.

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

LORO SEDI

Oggetto: Quesito in materia di imposta di bollo da applicarsi al tipo di frazionamento.

È pervenuto alla scrivente il quesito posto dalla Direzione regionale in indirizzo, con l'e_mail in riferimento, concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui tipi di frazionamento. Al riguardo, si osserva come al momento dell'approvazione del tipo di frazionamento, finalizzato all'aggiornamento catastale da parte dell'Ufficio, su entrambi gli originali, deve essere apposta un'attestazione affermante la conformità dei contenuti, ai sensi l'art. 5 del D.P.R. n. 650 del 1972. Detto art. recita: "...il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autentificato della mappa catastale di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso. L'Ufficio ... accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali ...".

Ciò posto, in considerazione di quanto espresso, si può affermare che entrambi gli esemplari, considerati *originali*, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, al pari degli estratti. Il primo originale è redatto, di norma, su un estratto della mappa catastale, ovvero, su un stralcio autoallestito della mappa, prodotto dal tecnico catastale, sul quale l'ufficio provvede ad apporre l'attestazione di conformità. Sia sull'estratto della mappa, che sullo stralcio contenente l'attestazione di conformità è dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 28,00, in quanto il primo è tratto dagli

atti informatizzati del catasto, ed il secondo per espressa previsione normativa (cfr.: art. 4, comma 1-ter, della tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992). Ne deriva che il primo originale sconta l'imposta di bollo nella misura prevista per l'estratto rilasciato o autenticato dallo stesso Ufficio, che comprende anche la medesima imposta relativa alla richiesta; per il secondo originale si applica, invece, l'importo previsto al comma 1 del suddetto articolo della tariffa, nel quale è previsto che l'imposta di bollo dovuta ammonta ad €. 14,62 (cfr.: art. 1 del D.M. 24 maggio 2005).

Al riguardo si osserva che il documento è presentato in doppio originale, ma la verifica che l'Ufficio compie è unica. Di fatto la seconda copia viene prodotta, mediante riproduzione fotostatica della prima e nella stessa viene riportata l'attestazione in originale, pertanto si ritiene applicabile quanto riportato esplicitamente nell'ultimo capoverso della lettera **C** dell'allegato 2-*quater* della circolare n. 1 del 4 febbraio 2005, che testualmente recita: "*...il rilascio delle certificazioni relative alle copie dei tipi ... non rientra nella presente fattispecie, (applicazione dell'imposta di bollo in €. 28,00) in quanto la stessa è prevista mediante riproduzione da supporto cartaceo*".

Poiché l'istanza pervenuta sottende, comunque, particolari profili interpretativi, aventi rilevanza sotto il profilo delle entrate erariali, si rimette il quesito avanzato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, all'attenzione della Direzione Centrale Affari Generali e Legali, al fine di acquisire ogni utile ed eventuale elemento di giudizio.

IL DIRETTORE
(Carlo Cannafoglia)

